



# COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO  
Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135  
(posta certificata) [comune.lomagna.lc@halleycert.it](mailto:comune.lomagna.lc@halleycert.it)  
Partita IVA e C.F. 00504810136

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

**AGGIORNATO CON LA NUOVA L.R. 6 DEL 2.02.2010**

Approvato dal Consiglio Comunale  
con atto n. 14 del 16.04.2010  
esecutiva il 16.04.2010  
Entrato in vigore il 16.04.2010

## TITOLO 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Capo I - Disposizioni generali

#### ART.1. OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale N. 6 del 2.02.2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", nonché della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. 8/8570 "Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art 17 co. 2 L.R. 6/2010)".

2. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 6/2010 s.m.i. ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
- c) per posteggio, la parte di area della quale il comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
- d) per mercato, l'area di cui il comune abbia la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di

somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;

- e) per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- f) per posteggi isolati, le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 2 posteggi, destinati all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
- g) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate annue per ciascun anno solare, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio e senza riassegnazione di posteggi;
- h) per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
- i) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;
- j) per produttore agricolo, il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio fondo ai sensi della l. 59/63.
- k) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- l) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.

## Capo II - Attività di commercio su aree pubbliche

### Art.2. FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o del posteggio isolato.

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o posteggi si devono rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere e per quelli previsti dall'art. 22 della L.R. 6/2010;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nel regolamento comunale di polizia locale;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tenendo conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica alle stesse, possono essere stabilite:

- a) i giorni, il periodo e l'orario di svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore o tipologia merceologica e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni

igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;

c) il numero dei posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori.

### **Art.3. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale; tale autorizzazione deve ritenersi automaticamente rinnovata alla scadenza del decennio previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art.20 della L.R. 6/2010, per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.

3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o dove la Società ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.

4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (s.a.s. e s.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all'art.20 della L.R. 6/2010 e s.m.i.; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita. Il possesso dei

requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari per le società è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente comma è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al presente comma è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le limitazioni a determinate tipologie merceologiche stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare la vendita dei prodotti alimentari di cui all'art.20, co. 4 l.r. 6/2010 e s.m.i., e anche di quelli per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

#### **Art.4. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1.1 La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune (o allo Sportello Unico Consorziato eventualmente esistente e competente) entro 60 gg dalla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, effettuata all'Albo Pretorio del Comune; copia dell'atto pubblicato deve essere trasmessa alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale.

1.2 Nella domanda, presentata in bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art.20 della L.R. 6/2010, s.m.i.
- c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato
- d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione
- e) il settore o i settori merceologici richiesti nonché la tipologia merceologica dei prodotti messi in vendita, che dovrà risultare compatibile, a pena di esclusione, con quella del posteggio libero e indicata nel bando pubblicato all'albo.

1.3. L'autorizzazione é rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) Maggior numero di presenze maturate sul mercato negli ultimi tre anni
- b) aver conseguito un attestato di frequenza per corso di formazione di cui all'art. 20, co. 8, della L.R. 6/2010;

- c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese.

1.4. Il titolo di priorità di cui al precedente comma 3, lett. a), potrà essere vantato solo dagli operatori che abbiano effettuato almeno una presenza valida ai fini della graduatoria di spunta nel corso dei 3 anni solari antecedenti quello della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al presente articolo.

A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

1.5 Contro la graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicata nel medesimo giorno.

1.6 L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

2.1 La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.

2.2 In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento.

2.3 Nella domanda, in bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale



b) il possesso dei requisiti, morali e, se richiesti, professionali, di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010, s.m.i.;

c) il settore o i settori merceologici di attività;

d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante

2.4. L'autorizzazione é rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

2.5. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

3.1 La domanda di concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio dei dati concernenti il posteggio da assegnare.

L'attività dei produttori agricoli é disciplinata dalla legge n. 59 del 9.02.1963 e dal D. Lgs 18.05.2001 n. 228.

Nella domanda, presentata in bollo, l'interessato dovrà dichiarare:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale

b) il possesso dello stato di produttore agricoli ai sensi della l. 59/63

c) di non possedere altra concessione di posteggio per il medesimo mercato

d) giorno di svolgimento del mercato e caratteristiche del posteggio richiesto in concessione.

3.2. La concessione all'occupazione del posteggio, in caso di domande concorrenti, é rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

A) maggior numero di presenze sul mercato

B) anzianità dell'attività di produttore agricolo

A parità dei predetti titoli, verrà data priorità al produttore che non risulti già titolare

di altra concessione all'interno del medesimo mercato; qualora vi sia ulteriore parità di condizioni, prevarrà l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

3.3. Contro la graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicata nel medesimo giorno.

3.4. La concessione di posteggio risulta decennale e viene rilasciata dal Funzionario Responsabile, sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

4. L'Ufficio é tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.

## **Art.5. SUBINGRESSO**

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio é effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante é effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i. può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune.

3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di un anno.
4. Il Responsabile di Settore può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.
5. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
  - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010 s.m.i.
  - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione
  - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
6. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

**Art.6. VERIFICA DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 21, COMMI 4 E 9, L.R. 6/2010 S.M.I.**

1. La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 21, commi 4 e 9, L.R. 6/2010 s.m.i. è effettuata annualmente e a titolo gratuito, dalle Associazioni di Categoria o dal Comune di residenza dell'operatore o sede di uno dei posteggi, tramite compilazione del modello allegato alla D.g.r. 3 dicembre 2008, n. 8/8570 s.m.i..
2. Al fine di permettere un'agevole e sollecita verifica degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art.21, commi 4 e 9, L.R. 6/2010, , l'interessato potrà produrre in originale o in copia fotostatica la seguente documentazione:

a) visura camerale riferita a data non antecedente di 3 mesi la data di richiesta della verifica, oppure recante dichiarazione dell'assenza di variazioni rispetto a quanto indicato;

b) Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva della Società o estratto conto previdenziale della ditta individuale titolare dell'autorizzazione e degli eventuali dipendenti e collaboratori della stessa;

In assenza di tale documentazione l'Ufficio dovrà procedere alla verifica della posizione Camerale e previdenziale, prima di procedere al rilascio dell'attestazione di cui al precedente comma 1.

## **Art.7. MODALITÀ DI VENDITA**

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli incaricati comunali, degli organi di controllo e delle Forze dell'Ordine.

2. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi e di aggiornamento previsti per gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti, nonché la documentazione che attesti l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, s.m.i..

3. Per permettere una più agevole attività di controllo da parte degli organi di vigilanza, il Comune dovrà validare, per ciascun operatore titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o in forma itinerante, la Carta di Esercizio nominativa, contenente gli elementi e i dati di cui al modello allegato alla D.g.r. 3 dicembre 2008, n. 8/8570 s.m.i.

## **Art.8. DIVIETI**

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S..

## **Art.9. REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.

2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

**TITOLO II**  
**ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Capo I - Aree mercatali**

**Art.10. UBICAZIONE DEL MERCATO**

1. In Lomagna il mercato settimanale si tiene nella mattinata di mercoledì, nell'area pubblica destinata a tale uso, localizzata nel parcheggio antistante il campo sportivo comunale, all'angolo Via Osnago/Via Volta, con cadenza settimanale, per l'intera annualità.
2. Il mercato prevede la presenza delle tipologie merceologiche indicate nella tabella allegata al presente Regolamento;
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:
  - un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
  - un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 11; in tale periodo e spazio sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
  - un'area eventualmente riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.
4. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
5. E' vietato effettuare il mercato nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e nelle altre giornate festive. Tuttavia, per queste ultime, dietro richiesta scritta della maggioranza dei concessionari di posteggio fisso, potranno essere concesse deroghe con provvedimento del Sindaco per lo svolgimento del mercato.
6. Il giorno di mercato può essere temporaneamente variato per motivi di sicurezza o per lavori in corso nell'area interessata con ordinanza del Sindaco.

7. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse il Comune non garantisce la disponibilità dell'area, senza per questo dare diritto al recupero della giornata in altra data.

## **Art.11. ORARIO**

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio fra le ore 6.30 e le ore 8.00.

2. I funzionari comunali, responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato, potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.

3. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 8.00. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14.30.

4. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.

5. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

6. In caso di edizioni straordinarie del mercato, la Giunta Comunale potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato

straordinario, nel rispetto del limite di cui all'art. 111 co. 1 lett. b) L.R. 6/2010, ovvero tra le ore 5<sup>00</sup> e le ore 24<sup>00</sup>.

#### **Art.12. VERIFICA DELLE PRESENZE**

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata dopo mezz'ora dal termine stabilito dal comma 1 dell'art. 11 del presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari, nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate e nei mercati tenuti nei giorni festivi in base alla deroga di cui l'art.10 comma 5 del presente Regolamento.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

#### **Art.13. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI**

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. 114/98, che abbiano presentato domanda in carta semplice, indicante gli estremi della ditta e dell'autorizzazione posseduta per il commercio su aree pubbliche, per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base ai seguenti criteri di priorità:



- a) numero di presenze (comprendendo sia le giornate in cui l'operatore effettua attività di vendita sia quelle in cui l'operatore risulta presente con l'attrezzatura, pur senza poter effettuare attività di vendita non essendo disponibili posteggi vacanti) sul mercato,
  - b) anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal Registro delle Imprese.
2. Se il Comune ha determinato le tipologie merceologiche per uno o più posteggi all'interno del mercato, l'assegnazione provvisoria giornaliera di questi dovrà avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia.
3. La graduatoria verrà aggiornata alla data del 31 dicembre di ogni anno solare e avrà effetto vincolante per l'anno solare successivo; in sede di aggiornamento delle presenze maturate verranno esclusi dalla graduatoria gli operatori che nel corso dell'anno solare non abbiano partecipato alle operazioni di spunta per più di un terzo delle giornate complessive di mercato previste per la stagione, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); ai sensi dell'art. 29 co. 2 della L.R. 6/2010 s.m.i. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta non sono considerate le assenze che si verificano nelle giornate festive, nelle edizioni straordinarie del mercato e in quelle in deroga di cui all'Art.10 comma 5 del presente Regolamento.
3. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.
4. In caso di impossibilità di utilizzo della graduatoria per l'assenza dei soggetti ivi inseriti, l'assegnazione giornaliera dei posti vacanti dovrà avvenire mediante

sorteggio. In caso di corrispondente tipologia merceologica con il posto vacante sarà data priorità all'esercizio che rispetterà detta corrispondenza.

5. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, e' comunque necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi e' ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

6. chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

#### **Art.14. SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO**

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentiti i soggetti di cui all'art.19 L.R. 6/2010, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari;
- d) per l'effettuazione di fiere o altre manifestazioni organizzate, patrocinate dall'Amministrazione.

2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. Qualora la ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato abbiano carattere temporaneo,

l'Amministrazione dovrà determinare modalità di riassegnazione dei posteggi coerenti con le caratteristiche, l'entità e la durata dell'intervento.

4. In caso di ristrutturazione, spostamento o trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato con carattere permanente, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata sulla base di una graduatoria predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

5. La graduatoria di cui al comma precedente dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

## **Art. 15. DIMENSIONI DEI POSTEGGI**

1. I posteggi, tutti o in parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa sia ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni oggettive e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

## **Art.16. MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Tale istanza dovrà contenere dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare. In caso di accoglimento dell'istanza, il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, autorizza la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.

2. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio; il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature

utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

3. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione, presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, potranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere dimensioni inferiori a 7 x 5 ml, e una superficie complessiva minore di 35 mq; inoltre la distanza fra i due posteggi non dovrà ad essere inferiore a 0,5 ml.

4. in caso di presenza di più domande concorrenti, le domande di cui al comma 1 e al comma 2 saranno prioritariamente esaminate se trasmesse da operatori che abbiano già presentato domanda di ampliamento della superficie del posteggio per poter utilizzare autobanchi attrezzati, ma che non sia stato possibile accogliere.

## Capo II - Posteggi isolati

### Art.17 ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
  - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
  - b) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
  - c) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

## **Capo III - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

### **Art.18. DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI**

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui agli art. 23 e 24, della L.R. 6/2010 s.m.i., l'art 21 co. 5 e 6 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.

2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 1 ora, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 mt da altro operatore itinerante.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del d.lgs. 114/98.

4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 ml dall'area di mercato individuate nelle delibere di cui all'art. 2.

5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità e sicurezza, così come quelle nelle quali dovrà essere limitato o escluso in funzione della tutela di siti

particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

6. Ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, é vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi allo stato sfuso.



**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

**Art.19. PLATEATICO**

1. Gli Organi competenti ai sensi del d.lgs. 267/00 (T.U.E.L.) determinano misura, modalità e termini di pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia.
2. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante; alla denuncia e al versamento della tassa di cui al precedente comma 1 gli operatori dovranno provvedere con le modalità di cui all'art. 50, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche.

**Art.20. NORME IGIENICO-SANITARIE**

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e eventuali successive modificazioni.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche é subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo

utilizzato secondo le prescrizioni previste con Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.

4. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002.

5. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

6. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

7. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

8. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 oltre i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute.

9. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire

in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

10. Le disposizioni di cui al comma 9, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

11. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

12. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettate i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Salute.

13. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Salute, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.

14. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

15. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della

Salute. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

16. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

17. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.114/1998 deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Salute.

18. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 punto 1 lett.a) della ordinanza del Ministro della Salute e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

19. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

20. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

21. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Salute.

22. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

23. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

24. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute e dell'impianto di erogazione autonomo di energia, possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente

nelle aree pubbliche munite rispettivamente di:

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

25. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

26. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del D. Lgs. n. 114/1998 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale D. Lgs. n. 114/1998.

## **Art.21. PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari dello stesso valore di un articolo normalmente venduto ad unità, anche non identici, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

## **Art.22. SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art.27 co 5, L.R. 6/2010, è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 1.500,00 euro e 10.000,00 euro, e con la

confisca delle attrezzature e delle merci poste in vendita chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a) senza l'autorizzazione prescritta;
- b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche a vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
- c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui all'art. 21 co. 11 L.R. 6/2010, s.m.i..

2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.

3. Per ogni violazione ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dagli altri provvedimenti disposti dal Comune in materia di commercio su aree pubbliche, ivi compreso l'ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio inferiore ad un terzo e del mancato rispetto degli orari previsti dal presente Regolamento, nonché per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 18, c.2, 4 e 5, del presente Regolamento (sosta in un determinato punto per un periodo superiore a un ora o per più volte nell'arco della medesima giornata, utilizzo di banchi a terra o merce posizionata sul terreno, vendita effettuata a meno di 250 mt da altro operatore itinerante, esercizio del commercio itinerante negli orari o nelle aree nelle quali è inibito), è prevista la sanzione da 500,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 27 co. 6 L.R. 6/2010, s.m.i.; la procedura di accertamento e contestazione delle violazioni è disciplinata dall'art. 17, l. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva grave, ovvero se l'operatore commette per 3 volte in un anno la violazione, l'autorizzazione è sospesa per un periodo di 30 gg., anche se l'interessato ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività nei termini di cui all'art. 21 co. 4 L.R. 6/2010, s.m.i., entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità
- b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo é ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato
- c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità
- d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 20 L.R. 6/2010 s.m.i., oppure non risulti in possesso degli elementi di cui all'art. 21 co. 4 L.R. 6/2010 s.m.i., oppure non possa esibire le autorizzazioni in originale come richiesto dall'art. 21 co. 9 L.R. 6/2010 s.m.i.
- e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare

5. Ai sensi dell'art.27, co. 1 e 2, L.R. 6/2010, l'autorizzazione é sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali
- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo
- c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.



6. In caso di sospensione l'interessato dovrà procedere al deposito dell'originale del titolo autorizzatorio presso l'Ufficio Polizia Locale per tutto il periodo di sospensione.

### **Art.23. ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla legislazione vigente.
3. Sono da considerarsi abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

#### **Allegato al presente Regolamento:**

Planimetria del mercato con elenco dei posteggi e individuazione della numerazione, misure e superficie, tipologia merceologica del posteggio.